

Allegato "A" alla delibera di consiglio comunale n. 9 del 26/02/2018

Comune di Ravarino
Provincia di Modena

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 26/02/2018

Indice generale

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Forme di gestione.....	3
Art. 3 – Procedure di iscrizione.....	3
Art. 4 - Recupero bonario e accordi transattivi.....	4
Art. 5 – Interessi di mora e maggiorazioni.....	4
Art. 6 - Ingiunzione di pagamento.....	4
Art. 7 - Azioni cautelari ed esecutive.....	5
Art. 8 - Rateizzazione.....	5
Art. 9 - Discarico per crediti inesigibili.....	6
Art. 10 - Disposizioni finali.....	7

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.

Art. 2 - Forme di gestione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione
2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti servizi dell'Ente anche tramite affidamenti a soggetti esterni.
3. La firma autografa del responsabile del procedimento di riscossione coattiva, può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 549/95 per le entrate tributarie e ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate. Il nominativo del funzionario responsabile e gli atti per i quali si prevede l'indicazione a stampa devono essere individuati in apposita determinazione del responsabile.

Art. 3 - Procedure di iscrizione

1. La procedura di iscrizione coattiva delle entrate tributarie deve essere preceduta da apposito avviso di accertamento o liquidazione notificato ai sensi della normativa vigente.
2. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico (sanzioni amministrative, rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie, COSAP, oneri edilizi, TARIP, etc.) deve essere preceduta da una comunicazione scritta, notificata mediante raccomandata A/R o altra modalità prevista dalla normativa vigente, volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute. In tal caso, la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato (affitti comunali, servizio idrico integrato, altre somme che abbiano fonte in obbligazioni civilistiche

tra ente e soggetti privati, etc.) deve essere preceduta da una comunicazione scritta, notificata mediante raccomandata A/R o altra modalità prevista dalla normativa vigente, volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute. In tal caso, la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.

4. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza-ingiunzione di cui alla Legge 689/1991.
5. Gli atti di cui al comma 2 e 3 valgono ai fini della costituzione in mora.
6. Ai fine del presente articolo e fatte salve diverse previsioni normativa il responsabile assegna al debitore un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere al pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.

Art. 4 - Recupero bonario e accordi transattivi

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata può inviare un atto di sollecito, anche mediante posta ordinaria, ponendo a carico del destinatario l'interesse legale oltre alle spese postali maggiorate di € 1,00 a titolo di rimborso spese di istruttoria.
2. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, nell'interesse pubblico, prevengono o pongono fine a una lite. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 5 - Interessi di mora e maggiorazioni

1. Gli interessi di mora sono fissati nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente a decorre:
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora;
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie.
2. Sulle somme dovute a seguito di ordinanza-ingiunzione si applica la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, comma 6, della Legge 689/81.

Art. 6 - Ingiunzione di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile della riscossione coattiva procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva.
2. Con l'ingiunzione di pagamento al debitore viene richiesto il pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento aumentati

dei seguenti oneri:

- a. le spese di notifica dell'ingiunzione;
 - b. gli interessi legali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;
 - c. le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate forfettariamente, in misura pari al 6,00% del credito ingiunto;
3. Le spese amministrative di cui precedente comma 3, lettera c), possono essere rideterminate dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune per la gestione della riscossione coattiva.
 4. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
 5. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
 6. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.
 7. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 17,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto, le eventuali maggiorazioni e le spese di notifica.

Art. 7 - Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento si procederà all'esecuzione forzata, compresa l'adozione di misure cautelari quali:
 - a) fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. autoveicoli, motoveicoli, ecc.).
 - b) ipoteca sugli immobili.
 - c) pignoramento di crediti e cose presso terzi (stipendio, fitti, ecc.).
2. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
3. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
4. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

Art. 8 - Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del

pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) da 100,00 a 200,00 euro: massimo 4 rate mensili;
- b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: massimo 8 rate mensili;
- c) da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: massimo 12 rate mensili;
- d) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: massimo 18 rate mensili;
- e) oltre euro 10.000,01: massimo 36 rate mensili;

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente comunica gli estremi dei conti correnti bancari, postali o di deposito e dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile. L'ente può disporre verifiche sulla veridicità della dichiarazione.

Per richieste di rateizzazione che superano 10.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fideiussione.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. Sono altresì posti a carico del contribuente i costi per la gestione della rateizzazione come, a titolo di esempio, l'invio dei bollettini postali precompilati o sms promemoria.
3. La rata di pagamento minima è pari ad euro 25,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono entro 30 giorni dal versamento della prima rata.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, dell'intero debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
6. In caso di decadenza, qualora l'importo rateizzato derivi da debiti maturati in annualità differenti, le rate eventualmente riscosse verranno portate a riduzione della annualità più vecchie.
7. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. La Giunta comunale, su richiesta dell'interessato, può:
 - a) stabilire criteri e modalità differenti di riconoscimento della dilazione anche per quanto concerne il numero massimo di rate.
 - b) sospendere temporaneamente la rateizzazione in presenza di gravi e giustificati motivi sopraggiunti.

Art. 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso

procedure concorsuali, specificandone la motivazione.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.